CAMERA DEI DEPUTATI N. 1886-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **GUARIENTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ALDISIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta dell' 8 marzo 1951

Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime

Presentata alla Presidenza il 6 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questo disegno di legge per la riorganizzazione dei lavori relativi alle opere marittime, dopo essere stato esaminato in sede legislativa dalla VII Commissione, viene davanti a voi su richiesta della minoranza della Commissione stessa, che ha creduto di ravvisare la opportunità di sottoporlo alla discussione e al voto della Camera.

Il Ministro dei lavori pubblici con questo provvedimento si propone di dare alla gestione dei lavori marittimi un ordinamento organico e unitario e vuole pertanto dar vita a Uffici tecnici sufficientemente rispondenti alla importanza e alla delicatezza che tali lavori comportano.

Attualmente tutta l'attività concernente le opere marittime in Italia è affidata a 40 degli uffici ordinari del Genio civile, mentre per il servizio di escavazione dei porti esistono le Sezioni autonome di Livorno, Napoli, Bari e Venezia istituite con regio decreto 8 luglio 1934.

Secondo il presente disegno di legge tale attività viene trasferita alla competenza di 8 uffici denominati *Uffici del Genio civile per le opere marittime*, i quali sono posti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Va dato atto che il Ministro è nel vero, quando osserva che lo studio e la soluzione dei problemi inerenti ai lavori marittimi, affidati agli uffici ordinari del Genio civile non possono trovare quell'impegno e quell'approfondita considerazione che meritano per la loro particolare natura e importanza perché detti Uffici, molto spesso dotati di personale limitato nel numero, sono assor-

biti dalla progettazione e dalla direzione e vigilanza di una mole imponente di lavori di ogni genere.

Di qui la necessità, riconosciuta dalla maggioranza della Commissione, che la trattazione, sia nella fase di studio come in quella esecutiva, sia affidata a un complesso di tecnici dotati di profonda ed estesa competenza specifica, che nello svolgimento del loro compito trovino indirizzo e aiuti in una tradizione di studi e di esperienze.

Tale risultato evidentemente non sarà raggiunto fino a quando la materia sarà affidata occasionalmente a tecnici generici impegnati anche in progetti e in lavori di altra natura.

Non si ravvisa pertanto la necessità di un *Centro studi* specializzato, come taluno vorrebbe, perché saranno proprio i nuovi uffici, previsti dal presente disegno di legge, a costituire il campo di studio e di applicazione adatto a formare, sia pure col tempo, un corpo eletto di specialisti. E ciò sarà tanto più facilmente raggiunto se non mancherà la collaborazione delle Facoltà di ingegneria di talune almeno delle Università italiane.

Così questo provvedimento legislativo potrebbe essere il primo passo per ridonare al Corpo tecnico del Genio civile il prestigio degno della sua nobile tradizione.

Sono senza dubbio accettabili anche le ragioni che giustificano la centralizzazione dei servizi portuali e marittimi. Molto spesso infatti i problemi che essi investono non sono a sé stanti, ma si collegano a problemi di altra natura, aventi origine nel retroterra dei porti e quindi aventi rapporti con l'attività delle altre Amministrazioni dello Stato.

Si rende pertanto necessaria una visione d'insieme per arrivare a soluzioni razionali e organiche, non contrastanti fra loro e realizzate con quell'ordine e quella tempestività che il diverso grado di importanza e di urgenza consiglia. In tal modo sarà realizzato anche il voto espresso da taluno della Commissione che « non si perdano i legami tra i problemi di natura strettamente marittima di tecnica costruttiva, con i problemi di carattere economico generale che pur sono strettamente legati a questi medesimi problemi ».

La maggioranza della Commissione ha accettato nella sua integrità l'articolo 1 del disegno di legge, respingendo due emendamenti che miravano a conservare le Sezioni autonome per il servizio di escavazione dei porti e a costituire l'Ente autonomo escavazione porti marittimi. Ciò evidentemente verrebbe a eliminare quella unità che si vorrebbe realizzare nella trattazione della materia; verrebbe a creare un nuovo Ente senza alcuna consistenza e a sottrarre al Ministero dei lavori pubblici il controllo preventivo sulle spese per la escavazione dei porti che è indubbiamente necessario.

In riferimento all'articolo 2 da più parti della Commissione è stata manifestata la preoccupazione che al Magistrato alle acque di Venezia venga tolta la diretta ingerenza nelle opere del porto di quella Città. Resta però assicurata al Magistrato la polizia lagunare, termine col quale si indicano tutti i poteri e le facoltà inerenti alla buona regolazione della laguna, colla possibilità di intervenire in tutti i casi in cui debbano eseguirsi lavori in quella zona. Salvo la proposta di sostituire la città di Livorno a quella di Genova come sede di uno degli uffici speciali, nessun'altra osservazione è stata fatta sul disegno di cui trattasi.

Pertanto la maggioranza della Commissione esprime l'augurio che il disegno di legge nelle sue finalità e nella sua struttura sia approvato dalla Camera per dare vita così, nell'interesse dell'economia nazionale, a un ordinamento efficiente e tecnicamente adatto a regolare una così importante attività nel campo dei lavori pubblici.

GUARIENTO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opere marittime, finora di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle Sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, è trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dei lavori pubblici.

Le Sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia istituito con l'articolo 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.

Rimangono immutate la competenza e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943.

ART. 2.

A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

ART. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, ad uno o più ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ART. 4.

Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione all'entità dei lavori e alla loro più sollecita esecuzione, potranno essere apportate modifiche alla competenza territoriale e alle sedi degli uffici del Genio civile per le opere marittime di cui al precedente articolo 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.	ART. 5.
Il nuovo ordinamento dei servizi per le opere marittime entrerà in vigore con l'inizio dell'anno finanziario successivo alla pubblicazione della presente legge.	*Identico.*
La gestione amministrativa e contabile degli appalti e forniture eseguiti nei limiti delle autorizzazioni disposte ed impegni assunti con provvedimenti di data anteriore a tale passaggio rimane nella competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.	

TABELLA DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME

SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1. – Genova	Litorale dal confine con la Francia al confine fra le provincie di Pisa e Livorno.
2. – Roma	Litorale dal confine fra le provincie di Pisa e Livorno a quello fra le provincie di Latina e Napoli.
3. – Napoli	Litorale del confine fra le provincie di Latina e Napoli al confine fra le provincie di Cosenza e Matera.
4. – Bari	Litorale dal confine fra le provincie di Cosenza e Matera al confine fra le provincie di Foggia e Campobasso.
5. – Ancona	Litorale dal confine fra le provincie di Foggia e Campobasso al confine fra le provincie di Forlì e Pesaro.
6. – Venezia	Litorale dal confine fra le provincie di Forlì e Pesaro al confine dello Stato Libero di Trieste.
7. – Palermo	Litorale della Sicilia.
8. – Cagliari.	Litorale della Sardegna.

N. B. — Le isole minori seguono la competenza stabilita per il litorale della provincia a cui appartengono.